

Valido dall'anno

**2024****DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

(Art. 23 D.P.R. 600/73 e successive modificazioni)

Io sottoscritto/a <b>AMIG SANDRO</b>			
Luogo di nascita <b>ROMA</b>	Provincia <b>RM</b>	Data di nascita <b>13-01-1964</b>	Codice fiscale <b>MCASDR64A13H501H</b>
Residente in <b>GENZANO DI ROMA - VIA D. FERDINANDO</b>		Comune del domicilio fiscale all'1/1/2024	
Dipendente/Collaboratore della ditta <b>ERAMUS SRL</b>			Stato civile <b>CONIUGATO</b>

Sotto la mia responsabilità DICHIARO di aver diritto alle detrazioni d'imposta, di seguito specificate (contrassegnare le caselle che interessano)

**LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

- Chiedo l'applicazione della detrazione del lavoro dipendente.
- Con un reddito non superiore ad € 15.000, chiedo di fruire interamente della detrazione minima.  
(€ 690 tempo indeterminato/€ 1.380 tempo determinato)

**CONIUGE**

I dati anagrafici e il codice fiscale DEVONO SEMPRE essere indicati. Se il coniuge è a carico, (non possiede reddito proprio superiore a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili) compilare anche i campi "Dal mese / Al mese":

Cognome e nome	Data di nascita	Comune (Prov) o stato di nascita	Sesso	Codice fiscale	Dal mese	Al mese
<b>FANTECHI PAOLA</b>	<b>24-12-61</b>	<b>ROMA (RM)</b>	<b>F</b>	<b>FANTECHI PAOLA</b>		

**FIGLI A CARICO****FANTECHI PAOLA**

Occorre compilare la sezione sotto riportata, in tutte le sue parti, anche per i figli per i quali si percepisce l'Assegno Unico Universale. Le detrazioni d'imposta spettano per ciascun figlio titolare di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Cognome e nome	Data di nascita	Comune (Prov) o stato di nascita	Sesso	Codice fiscale	Dal mese	Al mese	% di carico	Disabile	Figlio affid.100%

- In caso di mancanza del coniuge (deceduto; non ha riconosciuto i figli naturali; da certificazione dell'autorità giudiziaria risulta in stato di abbandono) sussiste il diritto alla stessa detrazione, per il primo figlio, se più favorevole.

NB: Previo accordo tra i coniugi, la detrazione del 100% spetta unicamente al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

**ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Non aventi redditi propri lordi superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili

Cognome e nome	Data di nascita	Comune (Prov) o stato di nascita	Sesso	Codice fiscale	Dal mese	Al mese	% di carico

**ALTRI DATI FISCALI (solo per l'anno in corso)**REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO per l'attribuzione delle detrazioni dall'imposta lorda: € **10.119**

(Se il reddito complessivo dichiarato risulterà inferiore a quello di lavoro, in sede di conguaglio sarà applicato quello di lavoro)

APPLICAZIONE MENSILE DI UN'ALiquota IRPEF PIU' ELEVATA di quella che deriva dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito: \_\_\_\_\_ % (Al fine di evitare che l'imposta dovuta in sede di conguaglio sia troppo elevata)

- Applicazione aliquota più elevata anche in sede di conguaglio.

**Trattamento integrativo L. 21/2020**

- Non applicazione  Applicazione solo in sede di conguaglio

**ALTRI DATI UTILI ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE****DICHIARO**

- Di NON avere alcuna anzianità contributiva presso qualsiasi forma pensionistica obbligatoria alla data del 31/12/1995, ai fini dell'applicazione del massimale contributivo (art.2 c.18 L.335/95).
- Di avere la prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data successiva al 31/12/2006. Indicare data \_\_\_\_\_
- Di essere iscritto a forme pensionistiche complementari. Indicare la data di prima iscrizione \_\_\_\_\_
- Di aver avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro e di aver già fruito della "Detrazione forfettaria del prelievo fiscale sul TFR".
- Di essere un lavoratore "Extracomunitario" con :  
 Familiari residenti in Italia (allego lo Stato di Famiglia)  
 Familiari residenti nello Stato di provenienza (allego lo Stato di Famiglia convalidato dal Consolato Italiano e tradotto)
- Di essere pensionato Cat. \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ (allegare frontespizio libretto di pensione).

Note:

Consapevole degli obblighi di legge, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione sopra dichiarata.

31/10/2024  
 (Data)

Sandro Amig  
 (Firma)

## ISTRUZIONI

### LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito portare in deduzione dal reddito complessivo, nei vent'anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando, oltre all'ordinario plafond di euro 5.164,57 annui, un ulteriore "bonus" di euro 2.582,29 annui, fino al raggiungimento della differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. La compilazione delle caselle consente di determinare l'ulteriore plafond di deducibilità spettante, di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio e di compilare la certificazione CU.

### DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente sono rapportate al periodo di lavoro e variano in funzione del reddito complessivo del contribuente. Ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro nel periodo d'imposta, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 1.955 euro. In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato. Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro. Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 1.910 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.

### ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE MINIMA (RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO)

Anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 15.000 fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, possono essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell'anno. Il percipiente, barrando l'apposita casella del modulo di richiesta, può beneficiare della misura minima di detrazione (690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato) senza alcun ragguglio al periodo di lavoro nell'anno, qualora ne ricorrano i presupposti. In tal caso, la misura minima di detrazione sarà attribuita a partire dal primo periodo paga utile.

### CONIUGE

La detrazione spetta a condizione che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta, al lordo degli oneri deducibili.

### DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Le detrazioni d'imposta spettano per ciascun figlio titolare di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50% fra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Non è ammessa, quindi, una libera e diversa ripartizione delle detrazioni per figli a carico tra i due genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario (nel caso barrare la casella in corrispondenza della colonna "In affidamento al 100%"). Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

### CONIUGE MANCANTE

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

### ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione d'imposta spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile (diversa da coniuge e figli, con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione deve essere ripartita pro quota tra gli aventi diritto.

### TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 PER L'ANNO 2024

Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha disposto che, per l'anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo (di importo pari a 1.200 euro annui da riportare alla durata del rapporto di lavoro) è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Rimane invece confermato quanto stabilito dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) nei casi in cui l'imposta lorda sia inferiore alla somma delle detrazioni di cui all'art. 1 D.L. 3/2020 ed inoltre il reddito complessivo sia compreso tra 15.001 e 28.000 euro. Anche per l'anno 2024 verrà riconosciuta infatti una somma a titolo di trattamento integrativo (che non concorre alla formazione del reddito) pari alla differenza tra il totale delle detrazioni e l'imposta lorda, tale somma non potrà comunque eccedere i 1.200 euro annui.

### PENSIONATO

Se pensionato, allegare al presente modello il certificato di pensione.